SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 133° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 giugno 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 1992.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Frosinone dalla quale risulta che il giorno 15 maggio 1992 la stessa intendenza ha funzionato irregolarmente a causa dello sgombero del palazzo a seguito di una telefonata anonima;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Frosinone è accertato per il giorno 15 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2876

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 marzo 1992.

Ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993 di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1982 concernente le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visti i propri decreti 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 contenenti modifiche ed integrazioni al decreto 9 novembre 1982;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991);

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1991 con il quale è stato adottato il terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Ritenuta la necessità di adeguare, in conformità delle integrazioni normative intervenute, le tabelle *A*, *B* e *C* del piano relative alla ripartizione percentuale della disponibilità globale tra le misure di intervento previste dal terzo piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione del 18 febbraio 1992, ha reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Sono approvate le nuove tabelle *A*, *B* e *C*, allegate, relative alla ripartizione dei fondi per gli anni 1992-1993 di cui al terzo piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a seguito delle avvenute modifiche della legge 10 febbraio 1992, n. 165.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1992

Il Ministro: FACCHIANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 1

RIPARTIZIONE FONDI 1992-1993

«3° PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA» A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 165

TABELLA *A*

Ripartizione degli stanziamenti.

	%
Fondo centrale (1992)	65
Fondo centrale (1993)	64
Ricerca applicata	10
Incentivi alla cooperazione	10
Fondo perduto	10

	%
Campagne promozionali	4
Spese funzionamento organi collegiali	0.10
Sistema statistico pesca (1992)	0.90
Sistema statistico pesca (1993)	1.90
Totale . . .	100%

TABELLA B

Fondo centrale per il credito peschereccio - Tipo iniziativa ammessa.

	%
Società miste (art. 20)	—
Demolizione navi (articoli 21 e 22)	—
Iniziative previste dall'art. 11 di cui:	
a) costruzione di navi in specie a seguito di fusione (art. 11, n. 1 e 2)	25
b) ammodernamenti (art. 11, n. 3)	20
c) acquacoltura (art. 11, n. 4)	20
d) impianti a terra e marchi (art. 11, n. 5)	20
e) automezzi (art. 11, n. 6)	2
f) spacci e magazzini (art. 11, n. 7 e 8)	3
g) iniziative consortili per il controllo e lo sviluppo delle risorse (art. 11, n. 8-*bis*)	—
h) ristrutturazione aziendale (art. 11, n. 8-*ter*)	10
Totale . . .	100%

TABELLA C

Contributo a fondo perduto.

	%
Società miste (art. 20)	1
Demolizione navi (articoli 21 e 22)	1
Iniziative previste dall'art. 11 di cui:	
a) costruzione di navi in specie a seguito di fusione (art. 11, n. 1 e 2)	15
b) ammodernamenti (art. 11, n. 3) (*)	6
c) acquacoltura (art. 11, n. 4)	23
d) impianti a terra e marchi (art. 11, n. 5)	16
e) automezzi (art. 11, n. 6) / *f)* spacci e magazzini (art. 11, n. 7 e 8)	4
g) iniziative consortili per il controllo e lo sviluppo delle risorse (art. 11, n. 8-*bis*)	13
h) ristrutturazione aziendale (art. 11, n. 8-*ter*)	21
Totale . . .	100%

Sono esclusi i progetti che abbiano ottenuto finanziamenti da parte della CEE, regioni o altri enti pubblici.

Le somme destinate a determinare iniziative e non utilizzate in tutto in parte, per esse, possono essere stornate a favore delle altre iniziative ammesse.

(*) Riguarda l'ammodernamento i cui investimenti ammissibili siano inferiori a quelli previsti dal Regolamento CEE n. 4028/86 integrato dal Regolamento n. 3944/90.

È consentita l'ammissione al finaziamento ad una sola iniziativa per peschereccio nel periodo di validità del piano.

92A2893

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 giugno 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1976, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, che prevede l'attribuzione della pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi (ovvero in favore dei congiunti dei cittadini deceduti) a seguito dello scoppio di ordigni bellici in tempo di pace;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1992, con il quale, in attuazione della sopracitata legge, n. 437/1991, si individua nella Direzione generale delle pensioni della Difesa l'ufficio competente alla emanazione dei provvedimenti adottati in applicazione della legge stessa;

Ritenuto pertanto, di modificare il decreto ministeriale 18 luglio 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1976, nella parte concernente le attribuzioni, in relazione ai nuovi compiti, della più volte citata Direzione generale delle pensioni di questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1976, indicato nelle premesse, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

le parole: «14ª Divisione: liquidazioni speciali connesse con il trattamento pensionistico», sono sostituite dalle parole: «14ª Divisione: liquidazioni speciali connesse con il trattamento pensionistico; pensioni privilegiate in favore dei destinatari della legge 31 dicembre 1991, n. 437».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro: ROGNONI

92A2877

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La nuova casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cornaredo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 1991 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa edilizia «La nuova casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cornaredo (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La nuova casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede i Cornaredo (Milano), costituita per rogito notaio dott. Michelarcangelo Clemente, coadiutore dott. Lovisetti Giovanni, repertorio n. 265016/6498 in data 10 maggio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Aldo Patruno, residente in via Lovanio n. 5, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A2881

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 giugno 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Visto l'art. 19, ultimo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, del personale appartenente:

a) ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

b) al personale non insegnante delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica;

Vista la comunicazione datata 14 marzo 1992, n. 8664818, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato le date del 29 e 30 novembre 1992 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 ed avranno svolgimento il giorno 29 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, sentito il consiglio di amministrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721,

saranno individuate le circoscrizioni elettorali e si procederà alla nomina della commissione elettorale centrale e di quelle circoscrizionali, stabilendone le sedi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bolletino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MISASI

92A2868

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 giugno 1992.

Autorizzazione all'impresa Pfizer italiana S.p.a. a mettere in commercio la preparazione enzimatica, denominata Chy-Max, ottenuta da microrganismi geneticamente modificati da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda, presentata il 20 giugno 1988 e pervenuta il 14 luglio 1988, della impresa Pfizer italiana S.p.a., con sede in Latina, s.s. 156, km 50, diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla immissione in commercio delle preparazioni, in forma liquida o in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chy-Max, da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 25 febbraio 1991;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, relativo alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi;

Rilevato che le preparazioni dell'enzima chimosina denominate Chy-Max:

provengono da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni di Escherichia coli K12;

presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:10.000;

sono differenziabili dalle preparazioni commerciali di caglio animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla nota trasmessa dall'Istituto superiore di sanità in data 17 aprile 1992;

non contengono nella forma liquida sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

sono al momento autorizzate alla commercializzazione nello Stato di produzione (USA), nonché in alcuni Paesi CEE (Regno Unito, Eire, Belgio);

Vista la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;

Decreta:

1. È autorizzata l'immissione in commercio, previa importazione nel territorio italiano delle preparazioni, in forma liquida oppure in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chy-Max, ottenute da microrganismi geneticamente modificati appartenenti al ceppo Escherichia coli K12, prodotte dall'impresa Pfizer Inc. - Speciality Chemicals Group nello stabilimento sito in Milwakee WI (USA).

2. Le preparazioni di cui al precedente p. 1 possono essere impiegate esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione.

3. Le preparazioni dell'enzima Chy-Max oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, devono possedere i seguenti requisiti di purezza:

Coliformi: inferiori a 12 MPN/g o ml;
Salmonelle: assenti in 25 g o ml;
Metalli pesanti: non più di 10 ppm.

4. Sulle confezioni dell'enzima Chy-Max devono essere riportate le indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446.

5. L'impresa Pfizer Italiana S.p.a. è tenuta a dare comunicazione al Ministero della sanità, per il tramite dell'autorità sanitaria competente per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella ragione sociale e dei requisiti prescritti per le preparazioni di chimosina previste dal presente decreto.

6. I laboratori dei servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario nazionale realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, un apposito programma di vigilanza per la verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, mediante applicazione del metodo analitico riportato in allegato nonché di quelle del presente decreto e trasmettono i risultati degli accertamenti effettuati al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

METODO PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLA CHIMOSINA MICROBICA - DNA RICOMBINANTE DAL CAGLIO ANIMALE

Scopo.

Il metodo consente di differenziare la chimosina microbica dal caglio animale (vitello, bovino, misto).

Principio del metodo.

La chimosina di origine microbica viene differenziata dal caglio animale mediante separazione su colonna cromatografica HPLC ad esclusione molecolare (size exclusion) e rivelazione spettrofotometrica UV.

Attrezzatura.

Cromatografo liquido HPLC
Rivelatore UV
Colonna «size exclusion» del tipo SE-250 Zorbax (4 m, 150 A, pH 3-9), per macromolecole da 4000-400.000 daltons.

Reattivi.

Acqua per HPLC
Soluzione di $Na_2HPO_4pH_7$

Condizioni cromatografiche.

Eluizione isocratica
Flusso eluente 1 ml/min
Temperatura della colonna 25 °C
Rivelazione a lunghezza d'onda di 225 nm

Preparazione del campione.

I campioni liquidi vengono filtrati su filtro da 0,45 um ed iniettati in colonna per la separazione cromatografica e successiva rivelazione.

I campioni solidi vengono disciolti nell'eluente, filtrati su filtro da 0,45 um ed iniettati in colonna.

Risultati e discussione.

La chimosina microbica - DNA ricombinante presenta un cromatogramma caratterizzato dalla presenza di un picco cromatografico principale associato ad altre frazioni, presenti in quantità non significative, mentre nel caglio sono evidenziabili, oltre al picco cromatografico della chimosina animale, altri picchi più o meno risolti dalla chimosina, di pari o maggiore intensità, relativi alle altre macromolecole presenti nel caglio animale (pepsine ecc.).

La metodica consente pertanto di differenziare la chimosina microbica - DNA ricombinante dal caglio animale.

92A2878

DECRETO 15 giugno 1992.

Autorizzazione all'impresa Caglio italiano «Chr. Hansen» S.p.a. a mettere in commercio la preparazione enzimatica, denominata Chymogen, ottenuta da microrganismi geneticamente modificati da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda, presentata il 31 ottobre 1989 e pervenuta il 21 novembre 1989, dell'impresa Caglio italiano «Chr. Hansen» S.p.a., con sede in Corsico (Milano), viale della Liberazione, 1/5, diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle preparazioni, in forma liquida o in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chymogen, da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 25 febbraio 1991;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, relativo alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi;

Rilevato che le preparazioni dell'enzima chimosina denominate Chymogen:

provengono da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni di Aspergillus niger varietà awamori;

presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:10.000;

sono differenziabili dalle preparazioni commerciali di caglio animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla nota trasmessa dall'Istituto superiore di sanità in data 17 aprile 1992;

non contengono nella forma liquida sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

sono al momento autorizzate alla commercializzazione nello Stato di produzione (Danimarca), nonché in alcuni Paesi CEE (Regno Unito, Eire);

Vista la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;

Decreta:

1. È autorizzata la immissione in commercio, previa importazione nel territorio italiano delle preparazioni, in forma liquida oppure in polvere, dell'enzima chimosina denominate Chymogen, ottenute da microrganismi geneticamente modificati appartenenti al ceppo Aspergillus niger varietà awamori, prodotte dalla impresa Chr. Hansen Laboratorium A/S, nello stabilimento sito in Horsholm - Copenaghen.

2. Le preparazioni di cui al precedente p. 1 possono essere impiegate esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione.

3. Le preparazioni dell'enzima Chymogen oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, devono possedere i seguenti requisiti di purezza:

coliformi: inferiori a 0,3 MPN/g o ml;
salmonelle: assenti in 25 g o ml;

carica fungina: inferiore a 1 cfu/g o ml;
metalli pesanti: non più di 40 ppm;
piombo: non più di 10 ppm.

4. Sulle confezioni dell'enzima Chymogen devono essere riportate le indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;

5. L'impresa Caglio italiano «Chr. Hansen S.p.a.» è tenuta a dare comunicazione al Ministero della sanità, per il tramite dell'autorità sanitaria competente per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella ragione sociale e dei requisiti prescritti per le preparazioni di chimosina previste dal presente decreto.

6. I laboratori dei servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario nazionale realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, un apposito programma di vigilanza per la verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, mediante applicazione del metodo analitico riportato in allegato nonché di quelle del presente decreto e trasmettono i risultati degli accertamenti effettuati al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

METODO PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLA CHIMOSINA MICROBICA - DNA RICOMBINANTE DAL CAGLIO ANIMALE

Scopo.

Il metodo consente di differenziare la chimosina microbica dal caglio animale (vitello, bovino, misto).

Principio del metodo.

La chimosina di origine microbica viene differenziata dal caglio animale mediante separazione su colonna cromatografica HPLC ad esclusione molecolare (size exclusion) e rivelazione spettrofotometrica UV.

Attrezzature.

Cromatografo liquido HPLC
Rivelatore UV
Colonna «size exclusion» del tipo SE-250 Zorbax (4 m, 150 A, pH 3-9), per macromolecole da 4000-400.000 daltons.

Reattivi.

Acqua per HPLC
Soluzione di $Na_2HPO_4pH_7$

Condizioni cromatografiche.

Eluizione isocratica
Flusso eluente 1 ml/min
Temperatura della colonna 25 °C
Rivelazione a lunghezza d'onda di 225 nm

Preparazione del campione.

I campioni liquidi vengono filtrati su filtro da 0,45 um ed iniettati in colonna per la separazione cromatografica e successiva rivelazione.

I campioni solidi vengono disciolti nell'eluente, filtrati su filtro da 0,45 um ed iniettati in colonna.

Risultati e discussione.

La chimosina microbica - DNA ricombinante presenta un cromatogramma caratterizzato dalla presenza di un picco cromatografico principale associato ad altre frazioni, presenti in quantità non significative, mentre nel caglio sono evidenziabili, oltre al picco cromatografico della chimosina animale, altri picchi più o meno risolti dalla chimosina, di pari o maggiore intensità, relativi alle altre macromolecole presenti nel caglio animale (pepsine ecc.).

La metodica consente pertanto di differenziare la chimosina microbica - DNA ricombinante dal caglio animale.

92A2879

DECRETO 15 giugno 1992.

Autorizzazione all'impresa Gist Brocades S.p.a. a mettere in commercio la preparazione enzimatica, denominata Maxiren, ottenuta da microrganismi geneticamente modificati da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda, presentata il 10 febbraio 1989 e pervenuta il 2 marzo 1989, dell'impresa Gist Brocades S.p.a., con sede in via Milano n. 42 - Casteggio (Pavia), diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla immissione in commercio delle preparazioni, in forma liquida o in polvere, dell'enzima chimosina denominate Maxiren, da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 25 febbraio 1991;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, relativo alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi;

Rilevato che le preparazioni dell'enzima chimosina denominate Maxiren:

provengono da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni di Kluyveromices marxianus varietà lactis;

presentano nella forma liquida un titolo non inferiore a 1:12.000;

sono differenziabili dalle preparazioni commerciali di caglio animale mediante l'applicazione della metodica di analisi di cui alla nota trasmessa dall'Istituto superiore di sanità in data 17 aprile 1992;

non contengono nella forma liquida sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

sono al momento autorizzate alla commercializzazione in alcuni Paesi CEE (Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Regno Unito);

Vista la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446;

Decreta:

1. È autorizzata la immissione in commercio, previa importazione nel territorio italiano, delle preparazioni, in forma liquida oppure in polvere, dell'enzima chimosina denominate Maxiren, ottenute da microrganismi geneticamente modificati appartenenti al ceppo Kluyveromices marxianus varietà lactis, prodotte dall'impresa France S.A. nello stabilimento sito in Seclin Cedex (Francia).

2. Le preparazioni di cui al precedente p. 1 possono essere impiegate esclusivamente nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125 e successivi decreti di applicazione.

3. Le preparazioni dell'enzima Maxiren oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, devono possedere i seguenti requisiti di purezza:

coliformi: inferiori a 12 MPN/g o ml;
salmonelle: assenti in 25 g o ml;
metalli pesanti: non più di 40 ppm;
piombo: non più di 10 ppm;
arsenico: non più di 10 ppm.

4. Sulle confezioni dell'enzima Maxiren devono essere riportate le indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446.

5. L'impresa Gist Brocades S.p.a. è tenuta a dare comunicazione al Ministero della sanità, per il tramite dell'autorità sanitaria competente per territorio, di eventuali variazioni intervenute nella ragione sociale e dei requisiti prescritti per le preparazioni di chimosina previste dal presente decreto.

6. I laboratori dei servizi di igiene pubblica del Servizio sanitario nazionale realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, un apposito programma di vigilanza per la verifica delle condizioni prescritte dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 2 dicembre 1991, n. 446, mediante applicazione del metodo analitico riportato in allegato nonché di quelle del presente decreto e trasmettono i risultati degli accertamenti effettuati al Ministero della sanità - Direzione generale igiene alimenti e nutrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

METODO PER LA DIFFERENZIAZIONE DELLA CHIMOSINA MICROBICA - DNA RICOMBINANTE DAL CAGLIO ANIMALE

Scopo.

Il metodo consente di differenziare la chimosina microbica dal caglio animale (vitello, bovino, misto).

Principio del metodo.

La chimosina di origine microbica viene differenziata dal caglio animale mediante separazione su colonna cromatografica HPLC ad esclusione molecolare (size exclusion) e rivelazione spettrofotometrica UV.

Attrezzature.

Cromatografo liquido HPLC
Rivelatore UV
Colonna «size exclusion» del tipo SE-250 Zorbax (4 m, 150 A, pH 3-9), per macromolecole da 4000-400.000 daltons.

Reattivi.

Acqua per HPLC.
Soluzione di $Na_2HPO_4pH_7$

Condizioni cromatografiche.

Eluizione isocratica
Flusso eluente 1 ml/min
Temperatura della colonna 25 °C
Rivelazione a lunghezza d'onda di 225 nm

Preparazione del campione.

I campioni liquidi vengono filtrati su filtro da 0,45 um ed iniettati in colonna per la separazione cromatografica e successiva rivelazione.

I campioni solidi vengono disciolti nell'eluente, filtrati su filtro da 0,45 um ed iniettati in colonna.

Risultati e discussione.

La chimosina microbica - DNA ricombinante presenta un cromatogramma caratterizzato dalla presenza di un picco cromatografico principale associato ad altre frazioni, presenti in quantità non significative, mentre nel caglio sono evidenziabili, oltre al picco cromatografico della chimosina animale, altri picchi più o meno risolti dalla chimosina, di pari o maggiore intensità, relativi alle altre macromolecole presenti nel caglio animale (pepsine ecc.).

La metodica consente pertanto di differenziare la chimosina microbica - DNA ricombinante dal caglio animale.

92A2880

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. n. 321 relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro è soppresso e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto.

Art. 321. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 322. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero màssimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 323. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 324. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 325. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

patologia clinica e monitoraggio biologico;
tossicologia industriale;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 326. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Igiene del lavoro:

igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria.

Tossicologia professionale:

patologia clinica e monitoraggio biologico.

II Anno:

Igiene del lavoro:

igiene del lavoro.

Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro.

Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro.

Tossicologia professionale:

tossicologia industriale.

III Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale.

Medicina preventiva dei lavoratori:

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

Epidemiologia occupazionale:

epidemiologia delle malattie da lavoro.

Tossicologia professionale:

radiobiologia e radioprotezione.

IV Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

Medicina preventiva dei lavoratori:

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 327. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola:

divisione clinica di medicina del lavoro;

ambulatorio di medicina del lavoro;

sezione di angiologia professionale;

laboratori di fisiopatologia respiratoria ed ergometria professionali; di cardioangiologia professionale; di allergologia professionale; di tossicologia e di igiene industriali (Istituto di medicina del lavoro - C.T.O. - Firenze).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 maggio 1992

Il pro rettore: ZAMPI

92A2882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 9ª seduta pubblica per mercoledì 24 giugno 1992, alle ore dieci, con il seguente

Ordine del giorno:

1. *Discussione delle domande di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato Culicchia per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale (associazione di tipo mafioso); per concorso — ai sensi dell'art. 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 575, 577, numero 3), dello stesso codice (omicidio aggravato); e per i connessi reati in armi. *Relatore:* MASTRANTUONO. (Doc. IV, n. 1).

Contro il deputato D'Amato per concorso — ai sensi dell'art. 110 del codice penale — nel reato di cui all'art. 595, terzo comma, dello stesso codice (diffamazione col mezzo della stampa). *Relatore:* PINZA. (Doc. IV, n. 2).

Contro il deputato Orlando per concorso — ai sensi dell'art. 110 del codice penale — nel reato di cui all'art. 595, terzo comma, dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata). *Relatore:* CICCIOMESSERE. (Doc. IV, n. 3).

Contro il deputato Ravaglia per il reato di cui all'art. 595, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata). *Relatore:* GALANTE. (Doc. IV, n. 5).

2. *Discussione del documento:*

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, di opinioni espresse dal deputato Gianni Ravaglia. *Relatore:* CORRENTI. (Doc. XVI, n. 1).

3. *Deliberazione, ai sensi dell'art. 96*-bis, *comma 3, del regolamento, sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia. (859).

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali. (860).

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico. (861).

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992. (818).

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 271, recante interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM. (526).

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 272, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari. (527).

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate. (528).

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe telefoniche nazionali. (664).

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 291, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano. (819).

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, recante misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate. (820).

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 310, recante interventi urgenti in favore delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, nonché della provincia di Varese, colpite da eventi alluvionali. (1011).

4. *Interpellanze e interrogazioni sul Consiglio europeo di Lisbona.*

92A2928

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese - settore industria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 345, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Paolo Gastaldi è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese - settore industria, in sostituzione del dimissionario dott. Rodolfo Anghileri.

92A2885

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agro-forestale S. Antonio» a r.l., in Pione-Bardi

Con decreto ministeriale 2 giugno 1992 il dott. Ragone Luciano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agro-forestale S. Antonio» a r.l., con sede in Pione-Bardi (Parma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 28 gennaio 1991, in sostituzione del dott. Affanni Corrado, dimissionario.

92A2888

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Annunziata*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 25 giugno 1991 al 21 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 25 giugno 1991;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Schwarzenbach sud Italia*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

3) *S.p.a. Farsura costruzioni*, con sede in Roma, cantieri di Bova Marina (Reggio Calabria), Cardeto e Gioia Tauro (Reggio Calabria), Cariati (Cosenza), Castellaneta (Taranto), Fabrizia e Cardinale (Catanzaro), Palermo 1, Palermo 4 e Poggio Ridente (Palermo), Paolo Gili, Petrazzi, Jato e Castellana (Palermo):

periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sewing Machines Italy*, già *Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 21 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 20 febbraio 1992, n. 11978/3/4.

2) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e San Biagio d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: sì.

3) *Industrie Magneti Marelli S.p.a.* già *S.r.l.*, con sede in Milano/Crescenzago e stabilimenti di Carpi (Modena), Crescenzago (Milano), Potenza, San Salvo (Chieti):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Mawel*, con sede in Urbe (Savona) e stabilimento di Pocapaglia (Cuneo):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: sì.

5) *S.r.l. Elettrometallurgica trentina*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 28 gennaio 1992 al 26 aprile 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: sì.

6) *S.r.l. Mi.Da.*, con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di Serino (Avellino):

periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 giugno 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

7) *S.r.l. Calzaturificio Sodi*, con sede in Volturana Irpina (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino):

periodo: dal 7 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo aziendale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/33.

8) *S.r.l. Calzaturificio Sodi*, con sede in Volturana Irpina (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, ultimo comma, della legge n. 223/91.

9) *S.r.l. Giovanni Marchisio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 14 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 23 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 11843/20.

10) *S.p.a. Filatura di Torre Boldone*, con sede in Torre Boldone (Bergamo) e stabilimento di Torre Boldone (Bergamo):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tirrena Sipa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992;
causale. crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Tirrena Sipa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 18 febbraio 1992 al 23 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: sì.

3) *S.n.c. Eredi di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 17 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

4) *S.p.a. Tec.Me Motors*, con sede in Frosinone e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Tec.Me Motors*, con sede in Frosinone e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 25 agosto 1991 al 30 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. S.I.S. - Società italiana sementi*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1992: dal 4 luglio 1991;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di ventuno operai e una impiegata dipendenti dalla S.r.l. Fratelli Elli M. & R. di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1992 al 27 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di complessivi centodue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I cotoni di Condrio, ora S.r.l. Manifattura dell'Adda, con sede legale di Vicenza, occupati presso lo stabilimento di Berbenno (Sondrio) - Divisione abiti professionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta a trentadue ore settimanali per tre settimane e a 24 ore settimanali per una settimana, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1992 al 27 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di ventisei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armand Saccal di Rescaldina (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a venti ore medie settimanali così articolato: gli impiegati lavorano

quattro ore giornaliere per venti ore settimanali, mentre il personale addetto alla produzione è diviso in tre squadre ed effettua sei ore giornaliere per trenta ore settimanali, con una squadra interamente sospesa ogni settimana, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 30 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di diciassette lavoratori di cui dodici operai, due intermedi e tre impiegati tutti dipendenti dalla S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore minime settimanali così strutturate: 40% delle ore settimanali per otto operai; 20% delle ore settimanali per sei operai, tre impiegati e tre intermedi e 10% delle ore settimanali per un impiegato, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di diciassette lavoratori di cui dodici operai, due intermedi e tre impiegati tutti dipendenti dalla S.r.l. Victor progetti e strumentazioni di precisione di Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore minime settimanali così costituite: 40% delle ore settimanali per nove operai; 20% delle ore settimanali per sei lavoratori di cui due intermedi, un impiegato e tre operai e 10% delle ore settimanali per due impiegati, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del secondo lotto della strada a s.v. Fondo valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stone Wash Blue, con sede e stabilimento in Roma, per il periodo dall'8 luglio 1991 al 7 gennaio 1992.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma è prolungata al 7 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. Elettronica, con sede e stabilimento in Mazzo di Rho (Milano), per il periodo dal 13 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogolo Torino, con sede in Udine e stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 27 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.B.I. - European Biochimical Industry già Idaff - I.C.G., con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 15 ottobre 1991 al 12 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videoprojector Industry, con sede e stabilimento in Trento, per il periodo dal 9 gennaio 1992 al 20 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Protomultilayers, con sede e stabilimento in Venaria (Torino), per il periodo dal 27 luglio 1991 al 26 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.a.s. Officina meccanica Fabbrizi di Fabbrizi Fabrizio e C.*, con sede in Torino e stabilimento in Airasca (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1991 al 7 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Feri*, con sede e stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 24 luglio 1991 al 18 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Calzaturificio Imeca*, con sede e stabilimento in Crispano (Napoli), per il periodo dal 27 febbraio 1991 al 25 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.r.l. Pontelandolfo*, con sede in Subbiano (Arezzo) e stabilimento in Pontelandolfo (Benevento), per il periodo dal 28 maggio 1991 al 24 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A2874

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Lao sud impianti a r.l.», con sede in Laino Borgo (Cosenza), costituita per rogito Armentano in data 8 maggio 1986, rep. 2208, reg. soc. 1433, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.P.E.I.. - società cooperativa per la gestione di servizi turistici e per la fornitura di servizi alle imprese turistiche a responsabilità limitata», con sede in Longobardi (Cosenza), costituita per rogito d'Aqui in data 8 maggio 1986, rep. 37529, reg. soc. 1692, tribunale di Paola;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro centro artigiano - Lavor legno» a r.l., con sede in Luzzi (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 22 gennaio 1986, rep. 57694, reg. soc. 5181, tribunale di Cosenza;

società cooperativa «S.V.A.J. R.P. 85» a r.l., con sede in Oriolo (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 23 luglio 1985, rep. 44685, reg. soc. 1335, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa edilizia «Gisella a r.l.», con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito d'Aqui in data 29 luglio 1980, rep. 19492, reg. soc. 711, tribunale di Paola;

società cooperativa edilizia «Redania a r.l.», con sede in Mendicino (Cosenza), costituita per rogito Amato in data 29 marzo 1979, rep. 63, reg. soc. 288, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oppidum a r.l.», con sede in Marano Marchesato (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 31 luglio 1984, rep. 190446, reg. soc. 4337, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Prisma color a r.l.», con sede in Pedace (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 22 maggio 1985, rep. 52209, reg. soc. 4835, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giudiziaria a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 13 ottobre 1984, reg. soc. 4352, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa della vela a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Amato in data 30 gennaio 1986, rep. 10444, reg. soc. 5188, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooper informatica a r.l.», con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Falsetti in data 13 luglio 1984, rep. 634, reg. soc. 4295, tribunale di Cosenza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Hospal Rovitese a r.l., con sede in Rovito (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 21 dicembre 1983, rep. 40373, reg. soc. 4073, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sartoria - Cenacolo Francescano a r.l.», con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Giglio in data 18 settembre 1986, rep. 5904, reg. soc. 5531, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elettronica S. Nicola a r.l.», con sede in S. Nicola Arcella (Cosenza), costituita per rogito Titomanlio in data 24 novembre 1987, rep. 39335, reg. soc. 1945, tribunale di Paola;

società cooperativa mista «Ambiente sud a r.l.», con sede in S. Sosti (Cosenza), costituita per rogito Espedito Cristofaro in data 19 marzo 1987, rep. 12409, reg. soc. 1652, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sculc» a r.l., con sede in San Sosti (Cosenza), costituita per rogito Ferrari Graziadio, rep. 45143, reg. soc. 1077, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Maria Ausiliatrice a r.l.», con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Laurito in data 26 ottobre 1984, rep. 2202, reg. soc. 1087, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Età Serena» a r.l., con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 20 febbraio 1985, rep. 48985, reg. soc. 4705, tribunale di Cosenza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil 2000 a r.l.»,con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Grillo in data 30 agosto 1986, rep. 48279, reg. soc. 1480, tribunale di Castrovillari;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.F. - Centro accertamenti fiscali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Trenta (Cosenza), costituita per rogito Amato in data 14 novembre 1984, rep. 6840, reg. soc. 4443, tribunale di Cosenza;

92A2887

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

«Lambrusco Grasparossa» non meno dell'85%;
altri Lambruschi ed «Uva d'Oro» fino al 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, Prignano sul Secchia, San Cesario, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola.

Tale zona è così delimitata: partendo da località C. del Galletto, sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna, la delimitazione segue detto confine provinciale, prima in direzione est e poi sud, fino a raggiungere la località C. La Colomba.

Da C. La Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord-ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello.

Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la località Casinetto per raggiungere in località «La Selva» l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le località Guardiola, Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune di Prignano sul Secchia fino alla località Alevara. Dalla località Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso nord-ovest, la località «La Quercia» e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia.

Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.

Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da quì seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunte la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzioine dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Salamino di S. Croce» utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

Art. 6.

Il vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» all'atto dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace o frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosato, rosso rubino con orli violacei;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: secco o asciutto, abboccato, amabile, dolce, sapido, armonico, vivace e frizzante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 per cento;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietata per il vino DOC «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

92A2889

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di S. Croce».

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di S. Croce» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di S. Croce» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno «Lambrusco Salamino».

È ammessa l'inclusione di uve provenienti da altri vitigni Lambrusco e «Uva d'Oro» presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Lambrusco di Salamino di S. Croce» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, San Felice sul Panaro, S. Possidonio, Soliera.

Tale zona è così delimitata: partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in località C. Luogo Bortolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega vero ovest toccando C.S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale Modena Mantova in prossimità di Chiavica Rotta.

Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente, il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la Fornace. Abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, tocca le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni; dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera; da qui proseguendo ancora verso nord tocca le località Campori, C. Benvenuti. Limidi, segue via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est

fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est, toccando le località di Scaletto, C. Rossi, C.s. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord fino al confine di Cavezzo fino in prossimità di C. Trentini, verso est prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero fino in località «la Bassa». Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione est, la strada che — prima lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le località Madonna del Bosco, La Marchesa e Balboni — raggiunge Camposanto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lambrusco Salamino di S. Croce» non deve essere superiore ai q.li 150 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce», prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce», la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - «Lambrusco Salamino di S. Croce» utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificato secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

Art. 6.

Il vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce» all'atto dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosato, rosso rubino di varia intensità;

odore: vinoso intenso con caratteristico profumo fruttato;

sapore: secco o asciutto, amabile o dolce, nettamente vinoso, gradevole, ricco di corpo, sapido, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietata per il vino DOC «Lambrusco Salamino di S. Croce» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di S. Croce» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

92A2890

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara».

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino DOC «Lambrusco di Sorbara» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

«Lambrusco di Sorbara» non meno del 60%;

«Lambrusco Salamino» fino al 40%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Modena, Nonantola, Ravarino, San Prospero, Soliera.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo da località C. del Galletto, che si trova sul confine tra la provincia di Modena e Bologna, in frazione di Redù, segue il detto confine fino al paese di Camposanto, imbocca la strada provinciale per Cavezzo e — dopo aver toccato le località di Balboni, La Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra i comuni di S. Prospero e Medolla, toccando le località di C. Tusini, C. Cantarelli — arriva in località «la Bassa», estremo limite settentrionale del comune di San Prospero; qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge la località Villa di Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via che dalle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a Ca Serraglio, quindi ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a Ca Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest fino a Ca della Volta, per riprendere di nuovo in direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi s.s. Abetone-Brennero, prende poi ripiegando ad ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni, C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che raggiunge in zona la Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» fino in località Marzaglia.

Abbandonato il sopraddetto confine provinciale la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle FF.SS. e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrnte Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a San Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.

Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco E., raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lambrusco di Sorbara» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lambrusco di Sorbara» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 9,50.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle *situazioni tradizionali* di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara», prodotte nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC «Lambrusco di Sorbara» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino «Lambrusco di Sorbara», la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola ad indicazione geografica.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco di Sorbara» utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificati secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione «vinificato fuori zona».

Art. 6.

Il vino DOC «Lambrusco di Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;

colore: rosato, rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: secco o asciutto, amabile o dolce, di corpo, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

È vietata per il vino DOC «Lambrusco di Sorbara» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

92A2891

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189